

CONTRATTO DI APPALTO FORNITURA

DI REAGENTI PER LA DISINFEZIONE DI ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO (IPOCLORITO DI SODIO AL 14-15%, CLORITO DI SODIO 7,5-8%, ACIDO CLORIDRICO 8,5-9%)

Codice CIG	
L'anno	
il/la sig./a, nella sua qualità di legale rappresentante della Soc	
PREMESSO CHE	
- con protocollo n del	
- a seguito della gara svoltasi in data	
- in esecuzione del provvedimento di aggiudicazione, con nota del l'impresa è stata invitata a produrre la documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto;	
Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:	
ARTICOLO 1 PREMESSE	
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto	

premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dei presente contratto.

ARTICOLO 2 OGGETTO DELL' APPALTO E RAPPRESENTANZA DELLE PARTI

che, come sopra rappresentata, accetta l'appalto relativo alla fornitura di ipoclorito di sodio, sodio clorito e acido cloridrico e si obbliga, legalmente e formalmente, ad eseguire la fornitura a perfetta regola d'arte, con particolare riferimento, in senso non limitativo, alle norme richiamate nella procedura di gara e nel capitolato di appalto che si allega al presente contratto quale parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 3 CORRISPETTIVO DELL'APPALTO E FATTURAZIONE

Il corrispettivo dovuto da AMAN all'esecutore della fornitura per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in: €/kg per ipoclorito di sodio; €/kg per sodio clorito; €/kg per acido cloridrico; oltre I.V.A. nella misura di legge.

I pagamenti delle fatture saranno effettuati entro 120 giorni / fine mese dalla data di ricevimento delle fatture;

le fatture contrassegnate con gli estremi del presente atto dovranno:

- essere intestate ad A.M.A.N. S.c.p.a.
- riportare il codice CIG:



ARTICOLO 4 DURATA DELLA FORNITURA

Il presente contratto avrà la durata di mesi 24 (ventiquattro) a decorrere dal ed andrà a scadere il

Ai sensi del comma 11 art. 106 del D. Lgs. 50/2016 A.M.A.N. S.c.p.a. si riserva la possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di prorogare il contratto della fornitura per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, fino ad un massimo di 6 (sei) mesi.

ARTICOLO 5 PENALI

In caso di mancato rispetto dei termini contrattuali, saranno applicate le penali di cui all'art.6 del capitolato d'appalto e, qualora non fosse sufficiente tale importo, si procederà all'escussione della cauzione definitiva mediante riscossione sulle fatture da liquidare.

ARTICOLO 6 OBBLIGHI DELL'ESECUTORE

L'appalto viene concesso da AMAN ed accettato dall'impresa sotto l'osservanza piena ed assoluta delle condizioni e delle modalità previste nei seguenti documenti:

- a) Presente contratto d'ordine;
- b) Capitolato d'Appalto.

L'impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e normative di settore), assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'impresa si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

La Ditta dovrà rispettare la normativa vigente per il trasporto, carico/scarico, travaso di merce pericolosa. A tal fine utilizzerà veicoli autorizzati secondo il vigente accordo A.D.R. e personale formato con specifico corso ADR.

La Ditta dovrà inoltre rispettare la vigente normativa in materia di Ambiente.

La mancata ottemperanza a quanto sopra prescritto è da intendersi quale grave inadempimento ai fini della risoluzione del contratto.

L'impresa si obbliga a consentire ad AMAN di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l'accertamento della conformità dei prodotti consegnati e delle altre prestazioni contrattuali con i requisiti tecnici minimi richiesti dal Capitolato d'Appalto e dal Sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2015 di cui è dotata l'AMAN, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. In particolare, AMAN si riserva di verificare la conformità di quanto richiesto, oggetto del presente contratto, secondo quanto previsto negli atti di gara e dalla normativa vigente.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l'impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti di AMAN, assumendosene la medesima impresa ogni relativa alea.

ARTICOLO 7 RISOLUZIONE E RECESSO

Il presente contratto s'intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, a mezzo comunicazione con posta elettronica certificata (pec) da inviarsi all'Impresa, al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) inadempimento totale o parziale nonché grave ritardo nella prestazione delle forniture richieste:
- b) vizi e/o difformità delle prestazioni oggetto del presente contratto, che le rendano non conformi alle prescrizioni di AMAN:
- c) inosservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;



- d) inosservanza delle prescrizioni inerenti le modalità di esecuzione dei servizi richiesti, pattuite nel presente contratto;
- e) inosservanza delle disposizioni del Codice Etico;
- f) mancato rispetto del Patto di Integrità.

Nei casi summenzionati, resta salvo il diritto di AMAN di richiedere il risarcimento del maggior danno subito in conseguenza dell'inadempimento degli obblighi contrattuali imputabili all'Impresa.

In ogni caso AMAN, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto per grave inadempimento, ai sensi degli artt. 1360 e 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con posta elettronica certificata (pec), nei casi qui di seguito indicati:

- in caso di applicazione di penali superiori alla cauzione definitiva prestata;
- in caso di violazione da parte dell'Impresa degli obblighi derivanti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- qualora l'Impresa non costituisca la garanzia richiesta oppure una nuova garanzia o qualora la persona che ha costituito una precedente garanzia non sia in grado di far fronte agli impegni assunti;
- qualora l'Impresa non si conformi alle disposizioni in materia di "Lavoro e sicurezza sul lavoro", nonché a quelle in materia di "Ambiente"
- qualora l'Impresa non si conformi alle disposizioni relative alle "Penali";
- qualora l'Impresa non si conformi alle disposizioni di cui al "Codice Etico";
- qualora l'Impresa non si conformi alle disposizioni di cui al "Divieto di subappalto e di cessione del contratto":
- qualora l'Impresa non si conformi alle disposizioni relative alla "Prevenzione e repressione della corruzione";
- qualora l'Impresa non si conformi alle disposizioni relative alla prestazione delle "Garanzie definitive". In tutti i casi di risoluzione del contratto, AMAN avrà diritto di escutere la cauzione prestata.

In tutti i casi non espressamente regolati dal presente contratto si applicano le disposizioni di cui al punto del Codice Civile.

Il contratto è condizionato in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- a. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse, nonché per la stipula del contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste:
 - b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- c. in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01 e s.m.i., che impediscano all'impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni:
- d. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'impresa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..

Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il presente contratto si intende risolto e AMAN avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto di AMAN al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In tutti i casi di risoluzione del contratto e nei casi di recesso previsti per legge, AMAN avrà facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio.

ARTICOLO 8 CONTROVERSIE

Ogni eventuale controversia sarà rimessa alla competenza esclusiva del Foro di Terni.

ARTICOLO 9 CAUZIONE DEFINITIVA

L'esecutore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto, ha costituito la cauzione definitiva di € mediante

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'impresa, AMAN ha diritto di valersi sulla predetta cauzione.

L'impresa dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora la stazione appaltante abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

3



ARTICOLO 10 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Non è ammessa la cessione dei crediti nascenti dal presente contratto.

ARTICOLO 11 SUBAPPALTO

Il subappalto non è ammesso.

ARTICOLO 12 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, devono intendersi richiamate - ove applicabili – tutte le norme contenute nel Codice degli appalti approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

ARTICOLO 13 SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'esecutore tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione compresi quelli tributari.

ARTICOLO 14 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti trattano i dati personali della controparte al fine di gestire gli adempimenti legati all'esecuzione del presente contratto. Gli stessi dati potranno essere comunicati a soggetti previsti dalla normativa vigente o a soggetti terzi nominati responsabili del trattamento e comunque nel rispetto del Regolamento UE 679/16 (GDPR).

ARTICOLO 15 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI - ART. 3 L. 136/2010 E S.M.I.

L'esecutore si impegna ad adempiere diligentemente, per tutta la durata del contratto, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i.

ARTICOLO 16 CODICE ETICO

L'Impresa dichiara di avere preso visione all'indirizzo www.amanscpa.it del Codice Etico adottato da AMAN. Preso atto dei valori e dei principi espressi dal suddetto documento, l'Impresa si impegna ad una condotta conforme a quanto in esso previsto.

L'Impresa prende atto inoltre che l'inosservanza dei precetti di cui al Codice Etico comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto in forza del quale AMAN sarà legittimata a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile. Qualora l'Impresa metta a disposizione di AMAN specialisti o altre persone fisiche per l'espletamento di quanto previsto dal presente contratto, l'Impresa stessa si impegna, prima del loro impiego, a far sottoscrivere la dichiarazione di avvenuta presa visione del Codice Etico di AMAN, disponibile all'indirizzo www.amanscpa.it.

Tale documento dovrà essere tempestivamente trasmesso ad AMAN in S.S. Amerina Km. 7+700 – 05022 Amelia (TR).

In caso di inosservanza di tale impegno AMAN sarà legittimata a risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile.

ARTICOLO 17 TRASPARENZA

L'impresa espressamente ed irrevocabilmente dichiara:

- a) che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
- b) di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o

4



simili, comunque volte a facilitare la conclusione del presente contratto;

c) di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;

d) con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'impresa non rispettasse per tutta la durata del contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, AMAN avrà il diritto di risolvere il contratto e di adottare gli ulteriori provvedimenti ivi previsti.

ARTICOLO 18

DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE

L'impresa è tenuta a dare comunicazione tempestiva ad AMAN ed alla Prefettura competente di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del presente contratto ed il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, ogni qual volta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto stesso sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del Codice Penale.

AMAN si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del Codice Civile ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti d'impresa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317. 318, 319-bis, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis del Codice Penale.

ARTICOLO 19 PATTO DI INTEGRITÀ

Si conviene e si stipula la seguente clausola risolutiva espressa ex art. 1456:

Il presente contratto si intende automaticamente risolto qualora non sia rispettata l'obbligazione del rispetto del patto di integrità già sottoscritto in sede di offerta dalla ditta.

ARTICOLO 20

REFERENTI		
Il referente del contratto della Ditta è il sig		
ARTICOLO 21 ALLEGATI AL CONTRATTO Formano parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti allegati: 1. Capitolato d'Appalto.		
Per AMAN Per	l'impresa	
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341-1342 C.C., l'impresa dichiara di aver preso attenta visione e di approvare specificamente gli articoli 5, 6, 7, 10, 11, 15, 16, 17, 18.		
	L'impresa	
Schema_CONTRATTO_Fornitura REAGENTI_2023-2024		